

Alla cortese attenzione di

REVOLUT ITALIA
Via Dante 7, 20123, Milano (MI),
Ufficio legale- Rapporti con i consumatori
revolut.italy.pec.complaints@legalmail.it
formalcomplaints@revolut.com

media@revolut.com

Milano, 13 luglio 2026

Oggetto: bonus “Invita un amico” e ripercussioni fiscali. Segnalazioni degli utenti e richiesta di chiarimenti.

Gentili,

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, membro del CNCU e di Euroconsumers di cui fanno parte anche OCU in Spagna, Deco Proteste in Portogallo, Test Achat in Belgio, ha ricevuto nelle ultime settimane richieste di chiarimento da parte di utenti/risparmiatori beneficiari del bonus “Invita un amico” di Revolut, in merito al trattamento fiscale proprio del bonus.

Come saprete per la normativa italiana questo bonus si configura, in base all’articolo 67, c. 1, lett.1 TUIR – art 76 c.1 lett t) nuovo TUIR in vigore dal 2027 come “*Reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere*” e come tale è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20% con conguaglio Irpef e applicazione di addizionale regionale e comunale in sede di dichiarazione dei redditi.

La risoluzione 338/2021 dell’Agenzia delle Entrate conferma che, a differenza dei Cashback che non sono oggetto di tassazione perché non rientrano in nessuna delle categorie reddituali previste dal DPR 917/86 (TUIR), il riconoscimento di una somma per incentivare l’utilizzo di una app da parte di altri utenti, sia in misura fissa che percentuale, costituisce un reddito diverso rientrante tra quelli di cui all’articolo suddetto.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano
Tel +39 02 69 615 00 - Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

Il reddito diverso deve essere dichiarato nel modello Redditi o nel modello 730 (quadro D, rigo D5 con codice 2 a colonna 1) insieme alle ritenute applicate dal sostituto d'imposta ai fini dello scomputo delle stesse dall'imposta da versare (DPR 917/86 art 22 c. 1 – scomputo acconti).

Poiché il reddito diverso concorre alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare le imposte, l'obbligo dichiarativo nasce in capo al contribuente che possieda più certificazioni uniche non conguagliate e/o in caso di non corretta o completa applicazione delle addizionali. Di conseguenza, **la percezione di questa tipologia di redditi comporta la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi (al netto dei casi di esclusione per limiti di reddito) – DPR 600/73 art. 1.**

Peraltro, il mancato rispetto di questo obbligo comporta **sanzioni per i contribuenti diverse a seconda che il contribuente abbia o meno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi.**

- La presentazione della dichiarazione dei redditi infedele, con omissione di indicazione di un reddito prodotto, comporta una sanzione pari al 70% della maggior imposta dovuta con un minimo di 150%. In questo caso la maggior imposta non è solo quella corrispondente al reddito non dichiarato ma anche alle modifiche che questo produce sulle detrazioni variabili (es. detrazioni da lavoro dipendente, da pensione). Questa situazione è sanabile con ravvedimento operoso e conseguente riduzione della sanzione dovuta se non sono ancora intercorsi controlli dell'amministrazione finanziaria.
- L'omessa dichiarazione dei redditi comporta una sanzione del 120% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 euro, riducibile tramite ravvedimento operoso.

Il comportamento di Revolut.

Revolut opera in Italia e risulta tra i soggetti obbligati all'invio della Certificazione Unica con l'indicazione dei redditi erogati e delle relative ritenute d'acconto.

Da quanto emerge Revolut emette regolarmente le Certificazioni Uniche, inviandole nei tempi e nei modi previsti dalla normativa italiana all'Agenzia delle entrate (anche per la corretta predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate). Ma non invia invece copia della Certificazione al cittadino che potrebbe quindi non essere pienamente consapevole della necessità di dichiarare l'entrata ai fini fiscali.

Nonostante nelle informazioni reperibili sul sito si parli di pagamento di imposte sui premi ottenuti nel proprio Paese di cui Revolut si dichiara non responsabile, nella pratica agisce come sostituto d'imposta.

Ne consegue che Revolut viola la norma fiscale che impone l'obbligo di consegna della Certificazione Unica al sostituto (DPR 322/98 art 4 c. 6-quater). Sebbene il mancato invio della CU sia sanzionato con 100 euro per omissione fino a un massimo di 50.000 euro per CU non inviata, lo stesso si riferisce esclusivamente all'invio all'Agenzia delle entrate che Revolut esegue correttamente.

In pratica esiste l'obbligo di invio della CU al contribuente, ma non esiste un apparato sanzionatorio che possa intervenire a tutela.

Detto questo ci sembra che nella pratica rispetto al bonus "Invita un amico" sia evidente da parte di Revolut una mancanza di trasparenza nelle comunicazioni ai risparmiatori.

In primis, nelle pubblicità del bonus che mai mettono in evidenza che la somma indicata è un lordo su cui sarà applicata la tassazione dei Redditi diversi da lavoro. Così come riteniamo non corretto professionalmente il mancato invio della certificazione unica anche direttamente al cittadino che potrebbe non essere pienamente consapevole della necessità di dichiarare questi redditi in sede di dichiarazione dei redditi.

Altroconsumo farà un contenuto informativo a riguardo sul suo sito e speriamo che quando raccontato possa essere per voi di spunto per aumentare la trasparenza a favore dei vostri clienti.

Almeno una email informativa a riguardo sarebbe assolutamente auspicabile.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e a disposizione per ogni ulteriore dettaglio
